


30173



IV. 10.000 A 7 15. X. 37.




DAR
W.P. Dr. Aleksandra
Mojżusiewicza

dla
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBL.
w Łodzi

Nr 30239 d. 17 III 1920r

111837
/64

ALESSANDRO MOGILNICKI



(n. a Varsavia il 16 aprile 1875)

343

L' Appello e la Cassazione nel nuovo codice polacco di procedura penale *)

Sommario: 1. Generalità. — 2. Appello e ricorso. — 3. Sistema probatorio. — 4. Il giudizio di seconda istanza. — 5. Il giudizio di terza istanza — I criteri ispiratori del nuovo codice.

1. **Generalità.** — Col 1 luglio 1929 entrerà in vigore in Polonia il primo dei grandi codici elaborati dalla Commissione di Codificazione: il codice di procedura penale, unico per l'intera Polonia, nelle veci della procedura austriaca, tedesca e russa, fino adesso vigente nelle varie parti della nuova Repubblica, finalmente unita dopo lunghissima divisione.

Questo codice, ratificato dal Presidente della Repubblica, è divenuto legge senz'essere stato presentato alla Dieta, ed è quasi l'esatta copia del progetto della Commissione di Codificazione, salvo modificazioni per lo più insignificanti, eseguite all'ultim'ora su richiesta del Governo.

*) Veramente lusingati, segnaliamo un articolo di S. E. il Prof. ALESSANDRO MOCILNICKI, Presidente della Corte di Cassazione polacca, Segretario Generale della Commissione di Codificazione, Membro della Commissione giuridica della Repubblica di Polonia, rappresentante del " Gruppo Polacco „ dell' " Associaz. Internaz. di Dir. Pen. „ a Parigi, nobilissimo, vigoroso intelletto intessuto degli studi più alti e più larghi. Del che indubbio esempio sono, a tacere d'ogni altro, i suoi lavori su: *La corte di Assise*, Varsavia 1899 (in lingua polacca); *I tribunali amministrativi*, Varsavia 1900 (pol.); *L'individualizzazione della pena*, Varsavia 1900 (pol.); *Il difensore penale e la pubblica opinione*, Varsavia 1901 (poi.); *Le pene accessorie*, Varsavia 1907 (pol.); *L'idea della vendetta nella concezione della pena*, Varsavia 1916 (pol.); *Statistica dei tribunali nelle terre polacche*, Varsavia 1917 (pol.); *Il problema della scienza nel dir. pen.*, Varsavia 1918 (pol.); *Principi generali del dir.*, (IV ediz.) Varsavia 1923 (pol.); *Fanciullo e delitto*, (II ed.) Varsavia 1925 (pol.); *Motivi (ufficiali) del prog. di cod. di proc. pen.*, Varsavia 1926 (pol.); *L'indipendenza dei giudici nella nuova organizzazione giudiziaria*, Varsavia 1928 (pol.).

La Direzione

2. **Appello e ricorso.** — Il progetto è basato sul principio della doppia istanza, con l'appello largamente ammesso avverso tutte le sentenze di primo grado eccettuate quelle provenienti dalla Corte di Assisi. A ciò si aggiunge la Corte di Cassazione, la quale esamina i giudizi unicamente dal punto di vista giuridico.

L'Istituto dell'appello fu molto discusso: la Commissione di Codificazione aveva ammesso l'appello solo per le cause deliberate dal giudice unico, escludendolo per le cause deliberate in prima istanza dai tribunali collegiali, ma il Governo polacco, confermando il progetto, l'estese anche alle cause di questa categoria. I motivi a favore e contro l'appello sono molti e gravi; da me altrove dettagliatamente esposti ed esaminati ¹⁾.

L'appello e il ricorso in Cassazione possono esser fatti solo dopo eseguita la notifica della sentenza. La notifica si compie a voce e viene iscritta nel processo verbale, ovvero si compie per iscritto entro tre giorni. In caso di omessa notificazione la sentenza diviene irrevocabile — ciò per non gravare al tribunale l'obbligo di motivare le sentenze contro cui non si abbia intenzione di far opposizione. L'obbligo incombe, perciò, solo quando una delle parti abbia notificato l'impugnazione.

Occorre in proposito far presente che la sentenza deve, però, indicar sempre con sufficiente chiarezza il fatto, la persona, il luogo e il tempo attinenti all'esecuzione criminosa che determinò l'accusa o la condanna. Questa disposizione ci dà la precisione e la determinatezza necessari allo svolgimento della causa civile per risarcimento dei danni, ad evitare una nuova accusa contro il medesimo fatto, ecc. ecc. Una sentenza così redatta risponde efficacemente ai propri fini, senza bisogno d'esser motivata quando nessuno intende farle opposizione.

Nel caso che una delle parti volesse avere la motivazione della sentenza — anche non intendendo impugnarla —, essa farà eseguire la notifica, senza poi valersi del ricorso. Il che certamente succederà di rado! Tale sistema facilita molto il lavoro dei giudici, le-

¹⁾ *L'appel en matière pénale*, nel vol. " Per il cinquantenario della Rivista Penale „, Città di Castello 1925, p. 525-531.

vando ad essi l'obbligo di motivare le sentenze che non saranno sottoposte ad istanza superiore, e, d'altro canto, li invoglia a motivare più accuratamente le sentenze notificate, dato che, conoscendo il giudice che la sentenza sarà pressochè certamente dibattuta in istanza superiore, metterà più impegno di quel che metterebbe se dovesse motivare tutte le sentenze.

I termini per l'appello e per il ricorso cominciano a decorrere dal giorno in cui la copia della sentenza è stata consegnata alla parte. Le parti possono appellare — come s'è detto — qualsiasi sentenza di prima istanza — le eccezioni sono rarissime. I limiti dell'appello sono, si può dire, indefiniti per l'imputato e per l'accusatore pubblico o privato; certe limitazioni indicate più sopra riguardano l'accusatore ausiliario e la parte civile. Il pubblico ministero — procuratore — può appellare anche a favore dell'imputato.

3. Sistema probatorio. — Nel procedimento davanti al tribunale le parti non sono vincolate da nessun termine per la presentazione delle prove prima dell'udienza. Il tribunale può rifiutare di citare un testimone solamente quando la deposizione di questo non può influire sulla sentenza. Il tribunale à l'obbligo di esaminare il testimone chiamato dalle parti e presente all'udienza. La Commissione di Codificazione parte qui dal principio che la sentenza, non solo dev'esser giusta, ma non deve neppure avere l'apparenza dell'ingiustizia; e le parti potranno giudicarla tale se il tribunale accetta la prova indicata da una parte e rifiuta di esaminare quella indicata dall'altra. Le parti si sentono meno danneggiate anche se la sentenza sia, a parere loro, ingiusta, ma deliberata dopo uno scrupoloso esame delle prove, di quanto se ne sentirebbero nel caso in cui la sentenza fosse giusta ma fossero state respinte alcune prove.

Per quel che riguarda la presentazione di nuove prove in istanza d'appello vi sono press'a poco le stesse norme. Il tribunale di seconda istanza può rifiutare d'esaminare o prendere in considerazione una prova nuova solamente quando questa non potrà mutare la deliberazione sulla colpevolezza, diversamente che nella prima istanza in cui si parlava d'"influire sulla sentenza.". Il codice parte qui dal principio, che costituisce del resto la sua base, che il compito più importante del processo penale stia nel distinguere fra col-

pevoli ed innocenti, ritenendo, quindi, che tutto il resto — il genere e l'entità della pena, l'applicazione della misura di sicurezza, ecc. — formi oggetto di questioni, forse non meno importanti, ma riferentisi piuttosto al diritto penale materiale.

4. Il giudizio di seconda istanza. — La Corte d'Appello giudica le cause solo nei limiti dell'appello e può fondarsi tanto sulle prove presentate in prima istanza che su prove nuove. Solo nel caso d'appello a sentenza di proscioglimento emessa dal tribunale, la Corte può annullare la sentenza rifacendo il procedimento ed accertando le prove come se giudicasse in prima istanza. Questa disposizione non riguarda il tribunale che conosce, in sede d'appello, delle sentenze del pretore. 3173.

Nei casi indicati dalla legge, il tribunale di seconda istanza può giudicare le cause oltre i limiti dell'appello, esso, cioè, indipendentemente dai limiti dell'impugnazione fatta dalle parti, può assolvere l'imputato se nell'azione da lui commessa non si riscontrano gli elementi costitutivi del reato, può correggere la qualifica del reato se è stato errato in prima istanza, può dichiarare nulla la sentenza se emessa da un tribunale inferiore (ad es.: dal pretore invece che dal tribunale), o se tra i giudici vi sia stata persona non autorizzata ad emettere giudizi, od ancora se la sentenza fu deliberata da un giudice che avrebbe dovuto ricusarsi. Il tribunale di seconda istanza può dichiarare pure il non luogo a procedere nelle azioni cui si sia proceduto senza denuncia o querela del danneggiato, se ciò si richiedeva dalla legge; ed infine può annullare la sentenza in favore di tutti gli imputati, anche se questi non abbiano appellato, qualora la sentenza sia stata annullata in favore d'uno dei coimputati — che à ricorso in appello — e si presentino per gli altri le medesime ragioni d'annullamento. Il codice parte dal principio che non sarebbe equo non revocare una sentenza (specialmente trattandosi di condanne), che si dimostri ingiusta e venga annullata nei riguardi di uno degli imputati, sì che questi verrebbe prosciolto mentre un altro coimputato, pure lui innocente, dovrebbe scontare la pena solo perchè non sapeva come fare il ricorso o abbia lasciato passare il termine dell'impugnazione.

Indipendentemente dall'appello, le parti possono fare ricorso sulle singole decisioni del tribunale non aventi carattere di sentenza. Se la

disposizione è tale da poter troncare l'azione giudiziaria d'una data istanza (ad es., la dichiarazione di non luogo a procedere, il rigetto dell'atto d'accusa, il rigetto dell'appello, ecc.), allora ognuna di tali decisioni può essere impugnata. Il corso delle istanze à termine sempre in Corte d'Appello, e quindi nelle azioni in cui giudica il pretore ci saranno tre istanze. Se invece il dibattimento à carattere incidentale, cioè discute d'una fase processuale precedente alla sentenza (ad es., la questione della competenza del giudice, la cattura provvisoria, la garanzia dell'azione civile), allora le parti àno facoltà di far ricorso separato solo nei casi espressamente indicati dalla legge, e soltanto diritto ad una istanza. Delle altre decisioni di questo genere si può fare ricorso solo appellando la sentenza.

Il ricorso separato è sottoposto in primo luogo al giudizio del tribunale che emise la decisione. Se questo tribunale giudica il ricorso fondato, può annullare la decisione senza inoltrare gli atti all'istanza superiore. Questa è una semplificazione, specialmente nei casi in cui la decisione è basata su un errore, un malinteso, od in cui la parte interessata può indicare circostanze nuove (ad es.: il tribunale à dichiarato il non luogo a procedere per mancata ed ingiustificata comparizione dell'accusatore privato, ed invece l'accusatore può provare nel ricorso la giustificatorietà della sua non comparizione).

5. Il giudizio di terza istanza. — La terza istanza si basa sul sistema di pura cassazione. La Corte di Cassazione (chiamata da noi Corte Suprema) discute solo dal punto di vista giuridico, astraendosi dalla causa in sè stessa. Motivo di cassazione può essere solo l'offesa della legge materiale o processuale. Il codice indica in uno degli articoli nove errori processuali i quali sono causa di nullità della sentenza. Negli altri casi la Corte di Cassazione annulla la sentenza soltanto quando trova che l'errore giuridico è tale d'aver potuto influire sul tenore della sentenza. La Corte di Cassazione dibatte le cause nei limiti della pura cassazione; può, però, immettersi d'ufficio in tutti i casi in cui l'istanza di appello ecceda dai limiti dell'appello stesso, ed anche nei casi in cui il procedimento sia stato fatto essendovi ragioni di non luogo a procedere (come ad es.: in caso di morte dell'imputato, di prescrizione, d'amnistia, d'accordo fra le parti nelle cause a querela di parte). La Corte di Cassazione discute in udienza pubblica, alla presenza delle parti che

vengono avvisate del termine solamente su espressa richiesta. In tutte le cause, non escluse quelle dove si tratta d' accusa privata, il pubblico ministero, dopo sentite le parti, emette la sue opinioni atte a chiarire i casi giuridici controversi: egli non à qui carattere di parte, ma esprime la sua opinione imparziale.

Per ricorrere in cassazione le disposizioni ed i termini obbligatori sono eguali a quelli dell' appello. I ricorsi in Cassazione non provenienti dal pubblico ministero devono esser muniti dalla firma dell' avvocato, però la parte può comparire personalmente davanti alla corte di Cassazione. Tutte le sentenze di seconda istanza, come pure quelle delle Corti di assise, possono essere impugnate in Cassazione. Onde evitare alla Cassazione l' eccesso di ricorsi fatti senza valida ragione, il codice stabilisce che la parte ricorrente deve depositare la somma di 100 zloty (equivalente a 200 lire) a titolo di cauzione, che vien restituita quando la Corte di Cassazione giudica giustificato il ricorso, e viene invece confiscata se questo è respinto.

Oltre i mezzi d' impugnazione, da me già indicati, il pubblico ministero può fare ricorso in Cassazione per qualsiasi sentenza irrevocabile, allo scopo d' accertare la giusta interpretazione della legge. Questi ricorsi vengono dibattuti senza l' intervento delle parti, però dopo udita l' opinione del pubblico ministero. In essi la Corte di Cassazione si occupa della violazione della legge, e può anche in taluni casi annullare il procedimento impugnato.

Nelle cause deliberate dal tribunale per i minorenni l' appello e il ricorso sospendono l' esecuzione solo nel caso in cui il minorenne sia stato condannato alla pena restrittiva di libertà, non potendosi questa sostituire colla consegna del minorenne in un riformatorio.

6. I criteri ispiratori del nuovo codice. — Elaborando il nuovo Codice di Procedura Penale la Commissione di Codificazione ebbe per meta la semplificazione del procedimento, badando però di curare lo svolgimento onde potersi effettivamente pervenire alla verità materiale. Tutte le prove, infatti, atte all' accertamento della verità sono ammesse dal codice con la massima larghezza, e ciò perchè il processo penale, in cui si tratta dell' onore, della libertà e spesso anche della vita di un uomo, non può accentrarsi ed esaurirsi nell' accertamento della verità formale. Tanto per l' individuo, quanto per la comunità

è cosa di grande importanza che il magistrato abbia dati e facoltà, onde poter, con la maggior giustizia possibile, distinguere e scindere i colpevoli dagli innocenti. Bisognava, però, tener presente che il processo deve svolgersi possibilmente in modo assai sollecito, e che devono essere rarissimi i casi in cui non si possa emettere sentenza perchè non si è trovato il colpevole.

La repressione penale, la quale fu per lunghi secoli considerata come unico mezzo di lotta contro la delinquenza, non è più considerata come tale oggigiorno. La lotta contro la delinquenza tende piuttosto verso la prevenzione, vuol evitare le cause di essa e non pensa a colpire che solo quando il fatto sia stato compiuto. Nelle attuali condizioni di vita non si può però fare a meno della repressione penale. La pena è un torto giustificabile soltanto con la convinzione che sia arma opportuna ed utile in una lotta contro una torto ancor maggiore, cioè un torto contro la società — la delinquenza! La repressione sarà efficace soltanto quando potrà essere sollecita, inevitabile e quando colpirà proprio la persona cui deve essere applicata. Per ciò è dovere del tribunale penale di giudicare con giustizia e sollecitudine, di scindere i colpevoli dagli innocenti e di colpire ovunque sia stato commesso un delitto. Abbiamo cercato di creare le miglior possibili condizioni per l'applicazione della giustizia; l'avvenire ci dimostrerà se siamo o no riusciti!

Il Codice di Procedura penale è il primo dei grandi codici destinati ad unificare l'attività giuridica della Repubblica polacca, ed è perciò, appunto, più importante per noi di quanto potrebbe esserlo per un altro paese. La Polonia, per oltre un secolo divisa ed incatenata, è risorta da poco alla libertà ed alla vita, e lavora alacremente per rimarginare le ferite inflitte dall'oppressione e dalla guerra e per unificare i tre tronconi sui quali per tanto tempo interferirono nazionalità straniere. È Nazione giovane, forte di sane energie, di nobili tradizioni, di alte aspirazioni, tendente ad organizzarsi e rinsaldarsi, per divenire un fattore d'equilibrio e di pace nel campo politico europeo, di cooperazione e di collaborazione nel campo scientifico universale.

Alessandro Mogilnicki

